



**CONVENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA  
SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI  
DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.**

**TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito per brevità denominata Azienda), con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale e partita IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016

**E**

**la Direzione della Casa Circondariale di Sondrio**, Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, (di seguito denominata Istituto), con sede in Sondrio, Via Caimi n. 80, rappresentata dal Dott.ssa Stefania Mussio in qualità di Direttore reggente.

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1** - L'Azienda assicura all'Istituto l'attività diretta agli adempimenti sanitari previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, attraverso il proprio Servizio di Medicina del Lavoro e di altri Servizi dei Presidi dell'Azienda, individuati dal Responsabile del Servizio citato.

**ART. 2** –La consulenza prevede interventi del sanitario presso la sede operativa della Casa Circondariale di Sondrio, nonché l'effettuazione di visite specialistiche di idoneità al lavoro a favore di dipendenti dell'Istituto ed equiparati, secondo quanto previsto dagli artt. 25, 40 e 41 del D.Lgs 81/2008

**ART. 3** – L'attività in argomento è regolamentata sulla base delle tariffe approvate con l'atto deliberativo aziendale n. 54 del 01/02/2010 e dettagliate nell'allegato 1) della presente convenzione.

Per eventuali prestazioni non contemplate, ma che si rendessero necessarie per gli ulteriori accertamenti, si fa riferimento alla deliberazione aziendale 1096 del 28/10/2011.



**ART. 4** – Per l'attività in argomento, che verrà assicurata dal Dirigente Medico durante il normale orario di servizio, l'Istituto corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

<b>Visita Medico Competente</b>	<b>€ 40,00</b>
<b>Visita ergoftalmologica</b>	<b>€ 22,00</b>
<b>Sopralluogo</b>	<b>€ 40,00</b>
<b>Piano di Sorveglianza Sanitario</b>	<b>€ 250,00</b>
<b>Ora medica</b>	<b>€ 77,00</b>

Gli eventuali accertamenti che si renderanno necessari, qualora non contemplati dalla presente convenzione, saranno a totale carico dell'Istituto.

**ART. 5** – L'Istituto, al fine di stabilire modi e tempi di realizzazione delle prestazioni, dovrà prendere direttamente contatto con il Responsabile del Servizio di Medicina del Lavoro dell'Azienda.

**ART. 6** – Per l'attività in argomento, che verrà assicurata dal personale dipendente, in orario di servizio, l'Istituto provvederà al pagamento all'Azienda, dei compensi spettanti entro 30 giorni dalla data di fattura. Si concorda quale saggio di interesse, ai fini dell'applicazione del D.lgs n. 231/02 per il mancato pagamento, quello legale.

**ART. 7** – Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l'altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.



**ART. 8** – La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione per un mese** per la risoluzione di questioni indifferibili ed urgenti, fatta salva formale disdetta di una parte delle parti, da comunicare con preavviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

**ART. 9** - La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico della **Casa Circondariale di Sondrio**, ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

**art. 10** - In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E  
DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo**

*(dott. Carlo Maria Iacomino)*

**DIREZIONE DELLA CASA  
CIRCONDARIALE DI SONDRIO**

**Il Direttore**

*(Dott.ssa Stefania Mussio)*

L'Istituto ha chiesto di avvalersi per l'espletamento dei compiti di Medico competente, della collaborazione del Dr.....

PER ACCETTAZIONE

.....  
(il medico competente)